UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LANGUAGE AND MIND: LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES LM-39
(MENTE E LINGUAGGIO: LINGUISTICA E STUDI COGNITIVI)

(Emanato con D.R. n. 1003/2015 del 15.07.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 16.07.2015 e pubblicato nel Supplemento al B.U. n. 118 e modificato con D.R. n. 1551/2017 del 07.12.2017 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.12.2017 e nel B.U. n. 132)

a valere dall'a.a. 2018/2019

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Art. 2 - Istituzione Corso di Studio
Art. 3 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale
Art. 4 - Attività didattica e calendario
Art. 5 - Crediti formativi universitari
Art. 6 - Comitato per la Didattica

TITOLO III – PROVE DI ESAME E PROVA FINALE

Art. 7 - Sessioni di esame di profitto e prova finale
Art. 8 - Commissioni di Esame
Art. 9 - Assegnazione della tesi di laurea
Art. 10 - Ammissione alla Prova finale
Art. 11 - Prova finale

TITOLO IV – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

Art. 12 - Piani di studio
Art. 13 - Trasferimenti
Art. 14 - Esami presso Università straniere
Art. 15 - Esami degli studenti stranieri

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 - Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento Didattico si intende:

a) per classe di laurea, l'insieme dei corsi di studio - comunque denominati - appartenenti alle classi determinate dal D.M. 16/03/2007;

b) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;

c) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea;

d) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Laurea è finalizzato;

e) per ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Laurea;

f) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, ai corsi di recupero, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

g) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie finalizzate al conseguimento del titolo;

h) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che lo studente, su indicazione del Dipartimento, è tenuto a sostenere per conseguire il titolo.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 2 – Istituzione Corso di Studio

1. E' istituito e attivato il Corso di Laurea Magistrale in Language and mind: linguistics and cognitive studies – Mente e linguaggio: linguistica e studi cognitivi (classe LM-39) di cui è titolare il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena.

2. Gli obiettivi formativi specifici del Corso, i risultati di apprendimento attesi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono definiti nelle apposite sezioni della SUA.

Art. 3 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale

1. Il laureato viene ammesso al Corso di Laurea Magistrale in modo diretto, senza alcuna ulteriore verifica da parte del Comitato per la Didattica, quando la sua domanda di ammissione presenti una documentazione che, previo accertamento da parte dell'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento, soddisfi i seguenti requisiti:

a) il laureato è in possesso di una laurea triennale, rilasciata dall'Università di Siena e conseguita con una votazione finale non inferiore a 100/110, che afferisce ad una delle seguenti classi di laurea:

L10, L11, L19, L20 (DM 270/04);

L5, L11, L14, L18, L29 (DM 509/99);

b) è attestata la conoscenza della lingua inglese livello B2.

2. Il laureato viene ammesso al Corso di Laurea Magistrale quando la sua domanda di ammissione presenti una documentazione che, previo accertamento da parte del Comitato per la Didattica o da un Docente delegato, soddisfi i seguenti requisiti:

a) il laureato è in possesso di una laurea triennale, rilasciata da una università italiana e conseguita con una votazione finale non inferiore a 100/110, che afferisce ad una delle seguenti classi di laurea:

L10, L11, L12, L20, L-24, SNT/2 (DM 270/04);

L3, L5, L11, L14, L18, L26, L29, L34, L39 (DM 509/99);

b) il laureato ha acquisito per il conseguimento di tale laurea almeno 40 CFU nei seguenti SSD:

BIO/09, BIO/16, FIS/01, INF/01, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-LIN da: L-LIN/01 a L-LIN/21, L-OR/08, L-OR/12, L-OR/22, MAT/01, MAT/02, M-DEA/01, M-FIL da: M-FIL/01 a M-FIL/06, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/08, M-PED/01, M-STO/04, M-STO/05, MED/25, MED/26, MED/31, MED/32, MED/34, MED/39, MED/50, SPS/07, SPS/08;

c) è attestata la conoscenza della lingua inglese di livello B2.

3. Il laureato che non sia in possesso dei CFU richiesti al punto b) dell'art. 3 comma 2 deve acquisire, per essere ammesso, i CFU mancanti prima della chiusura definitiva delle iscrizioni alla Laurea Magistrale attraverso il superamento di esami di profitto in esubero su indicazione del Comitato per la Didattica o da un Docente delegato.

4. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale di un laureato che sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una Università straniera o da un Istituto straniero equipollente è vagliata dal Comitato per la Didattica mediante una valutazione caso per caso, considerando la documentazione pervenuta, sulla base della pertinenza e coerenza del titolo conseguito all'estero (e dell'intero percorso formativo che ha reso possibile il suo conseguimento) con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. Il Comitato per la Didattica può richiedere un ulteriore approfondimento sulle motivazioni del laureato a chiedere l'ammissione e sul suo percorso formativo tramite una lettera di motivazione. Potrà inoltre essere richiesto un colloquio, in lingua inglese, da tenersi eventualmente in video-conferenza.

5. Chi abbia conseguito una laurea, rilasciata da una università italiana, che non soddisfi il requisito di cui all'art. 3, comma 2 punto a), può essere ammesso solo se, previo accertamento da parte del Comitato per la Didattica o di un Docente delegato risulta che il laureato, nel corso della sua formazione universitaria, ha acquisito almeno 75 CFU nei SSD elencati all'art. 3, comma 2 punto b) ed ha conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110. Con questi requisiti lo studente è ammesso alla prova di verifica della preparazione personale.

6. Il laureato che abbia conseguito la laurea triennale necessaria per l'ammissione (art. 3 comma 1 punto a), o comma 2 punto a) o che possa essere ammesso in base all'art. 5, ma abbia ottenuto un voto inferiore a 100/110 può essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale dal Comitato per la Didattica previo parere positivo della Commissione di cui al punto successivo.

7. La Commissione di cui al punto precedente è nominata annualmente dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica (cfr. art. 5 comma 2) ed è formata da tre Docenti del Corso di Laurea Magistrale. Essa valuta, mediante un colloquio individuale che può essere tenuto anche in forma telematica, la preparazione generale del laureato nei domini disciplinari di diretta pertinenza del Corso di Laurea magistrale e la fondatezza dei motivi che hanno spinto il laureato stesso a chiedere di essere ammesso. Al termine del colloquio la Commissione trasmette all'Ufficio Studenti e Didattica il suo giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità del laureato al Corso di Laurea Magistrale.

8. E' consentito di presentare domanda di iscrizione al laureando che soddisfi i seguenti requisiti:

- è iscritto ad un corso di laurea afferente ad una classe di cui all'art. 3 comma 1 punto a) oppure ad una classe di cui all'art. 3 comma 2 punto a);
- ha conseguito nella laurea di cui al punto precedente 120 CFU in insegnamenti afferenti a SSD compresi, tra quelli caratterizzanti o affini, nel suo piano di studio, oppure ha ottenuto, su sua domanda, una autorizzazione alla pre-iscrizione da parte del Comitato per la Didattica in conformità a quanto previsto dall'art. 3 commi 4, 5 e 6;
- soddisfa il requisito di cui all'art. 3 comma 2 punto c) (conoscenza dell'inglese al livello B2);

9. Il laureando che abbia presentato domanda di iscrizione viene iscritto al Corso di Laurea Magistrale dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 3 comma 3, se, fatto ciò, la sua domanda di ammissione soddisfa i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 o comma 2.

10. Il comitato per la Didattica può riconoscere come già acquisiti all'atto dell'iscrizione, sulla base di un'analisi approfondita insegnamento per insegnamento, i CFU precedentemente conseguiti in altre Lauree Magistrali fino ad un massimo di 30 purché tali CFU siano relativi ai SSD L-LIN/01, L-LIN/12, M-PSI/01, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/05 ed il riconoscimento non riguardi gli insegnamenti del nucleo comune ai due curricula del Corso di Laurea Magistrale.

11. Lo studente già iscritto opta per seguire il curriculum "Linguistics and Cognition" oppure il curriculum " Philosophy and Cognition" all'atto della presentazione del suo piano di studi per il primo anno; la scelta del curriculum può essere modificata non oltre la presentazione del piano di studi del secondo anno.

Art. 4 - Attività didattica e calendario

1. Il Corso di studi è organizzato in semestri. Ogni semestre è organizzato in periodi. Le lezioni si svolgono da ottobre a gennaio nel I semestre e da fine febbraio fino a giugno nel II semestre, secondo il programma approvato dal Consiglio di Dipartimento. Le lezioni si svolgono su base settimanale con sei ore da suddividere in tre giorni della settimana; eventuali deroghe devono essere concordate con il Comitato per la Didattica. Una volta effettuata la programmazione e fissati gli orari delle lezioni, i medesimi non potranno essere variati se non per gravi motivi previa richiesta al Direttore del Dipartimento.

2. Per quanto non obbligatoria, la frequenza rimane fortemente consigliata.

3. Per ciascun docente sono previste almeno due ore di ricevimento tutoriale settimanale dal 15 settembre al 15 luglio successivo, da stabilire prima dell'inizio dell'anno accademico. Per quanto concerne i doveri didattici dei docenti si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. La continuità didattica è garantita agli studenti dalle norme previste nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5 - Crediti formativi universitari

1. Ogni singolo insegnamento viene impartito uniformandosi al sistema dei crediti formativi universitari. Per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Il rapporto tra i crediti e le ore di didattica frontale previste per i singoli insegnamenti viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento sentito il Comitato per la Didattica.

2. Per quanto attiene al riconoscimento di CFU per le attività di stage o tirocini, 25 ore corrispondono a 1 CFU.

3. Il Comitato per la didattica stabilisce in 12 cfu il numero massimo di crediti riconoscibili agli insegnamenti impartiti sino all'A.A. 2000/2001, sia ai fini dell'iscrizione alla laurea che per il riconoscimento di esami in carriere pregresse di livello magistrale o equipollente.

4. Il Comitato per la didattica stabilisce, altresì, la possibilità di riconoscere crediti acquisiti in altri ambiti formativi, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 6 - Comitato per la Didattica

1. Composizione e funzioni del Comitato per la Didattica sono stabilite nell'apposito articolo del Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO III – PROVE DI ESAME E PROVA FINALE

Art. 7 – Sessioni di esame di profitto

1. Per lo svolgimento degli esami di profitto sono previste tre sessioni. I sessione da gennaio a febbraio (3 appelli), II sessione da giugno a luglio (3 appelli), III sessione nel mese di settembre (2 appelli), Dette sessioni di esame si svolgono nel rispetto del principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami e secondo il calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni Anno Accademico. Sono previsti inoltre 2 appelli straordinari, uno a novembre e uno ad aprile.

2. I docenti devono provvedere ad inserire le date degli appelli almeno un mese prima dell'inizio della sessione. Eventuali variazioni possono essere apportate per comprovati gravi motivi e autorizzate dal Direttore del Dipartimento.

3. Gli appelli di esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe, per gravi ed eccezionali motivi, devono essere autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un appello può essere anticipata.

4. La verbalizzazione degli esami è effettuata nei termini di cui al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 8 – Commissioni di esame

1. Sono presiedute dal titolare del Corso di insegnamento o, in caso di impedimento da un suo sostituto designato dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, su proposta del competente Comitato per la Didattica.

2. Ciascun insegnamento può prevedere prove di verifica in itinere che non comportano l'acquisizione di crediti formativi.

Art. 9 – Assegnazione della tesi di Laurea

1. La richiesta di assegnazione della tesi è presentata ad uno dei docenti titolari di un corso di insegnamento attivato nel piano di studio dello studente; il docente, ove consideri positivamente la richiesta, assume la funzione di Relatore di tesi. Relatore e studente concordano la scelta del Controrelatore.

2. Nel caso in cui uno studente desideri laurearsi in una materia non presente nel proprio piano di studi o comunque con un docente dell'Ateneo non afferente al Dipartimento, dovrà presentare motivata richiesta scritta al Comitato per la Didattica.

Art. 10 - Ammissione alla prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve presentare domanda un mese prima della data prevista per la prova. Eventuali esami di profitto ancora da sostenere all'atto della presentazione della domanda di Laurea devono essere verbalizzati entro i 15 giorni precedenti l'appello di Laurea. Deroghe a tale termine, consultato l'Ufficio studenti e didattica, possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Direttore del Dipartimento.

2. L'elaborato definitivo, firmato nel frontespizio dal docente Relatore, deve essere consegnato all'Ufficio Studenti e Didattica 10 giorni prima dell'appello di Laurea.

3. Gli studenti devono comunque attenersi alle scadenze amministrative approvate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 11 – Prova finale

1. Per le prove finali sono previste 4 sessioni: nei mesi di Ottobre, Dicembre, Marzo, Luglio. Il calendario delle sessioni viene approvato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni Anno Accademico.

2. La partecipazione alle Commissioni delle prove finali costituisce adempimento dei doveri didattici ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 382/80. Le Commissioni vengono nominate almeno dieci giorni prima dal Direttore del Dipartimento o suo delegato, e devono essere composte da non meno di cinque membri effettivi entro una rosa di otto scelti fra i Docenti delle discipline del Corso di Laurea Magistrale. Della Commissione fanno parte i Relatori e i Controrelatori delle tesi che dovranno essere discusse. La Commissione può essere integrata, in sovrannumero e con diritto di espressione di un parere in merito al solo caso particolare, anche da docenti universitari o esponenti del mondo delle professioni che abbiano assistito lo studente nelle attività formative della prova finale. Possono far parte delle Commissioni, purché in misura non superiore al 20% dei componenti, cultori della materia designati dai Dipartimenti a cui afferisce il relativo settore scientifico-disciplinare, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.

3. La tesi di laurea magistrale dovrà essere un lavoro di ricerca personale, teorico e/o sperimentale di una certa consistenza (approssimativamente 100 pagine). Il lavoro è svolto dallo studente sotto la guida del Relatore da lui prescelto. La tesi dovrà essere redatta in lingua inglese, salvo casi particolari e previa autorizzazione da parte del comitato per la Didattica. Un secondo docente svolgerà la funzione di Controrelatore. La tesi di laurea magistrale verrà discussa dal candidato di fronte ad una commissione. L'elaborazione della tesi di laurea magistrale avrà un momento di verifica in corso con una presentazione da parte del candidato dello stato di avanzamento della propria ricerca, nell'ambito del seminario di ricerca a ciò dedicato nell'orario delle attività del Corso di laurea magistrale. Se la presentazione al seminario di ricerca sarà approvata dai docenti del Corso di laurea, il candidato otterrà i CFU previsti. Alla tesi di laurea magistrale verranno attribuiti 18 CFU. Il punteggio verrà attribuito in base alla media ottenuta dallo studente negli esami di profitto. Il punteggio derivante dalla media ponderata potrà essere aumentato secondo i criteri previsti dal Regolamento del Dipartimento, per un lavoro originale e di elevata qualità scientifica, a cui potrà anche essere attribuita la lode.

4. Il voto per la prova finale è espresso in centodecimi, sono concessi fino ad un massimo di 5 punti più 1 derivante dalla partecipazione a programmi di internazionalizzazione. La lode viene attribuita dalla Commissione all'unanimità.

TITOLO IV – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

Art. 12 – Piani di studio

1. I piani di studio degli studenti, in base a quanto riportato nella sezione di riferimento della SUA, devono essere presentati dagli interessati nei termini annualmente previsti e nelle modalità adottate dall'Ateneo, completi degli esami e delle attività formative a scelta che lo studente può scegliere fra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo purché coerenti con gli obiettivi formativi del suo corso di studi. Il Comitato per la Didattica valuta la coerenza delle attività prescelte ed autorizza in presenza dei presupposti di pertinenza formativa, deroghe ai limiti opzionali previsti nelle regole di scelta.

2. Sono consentite modifiche al piano di studi secondo le scadenze annualmente previste.

Art. 13 – Trasferimenti

1. Il Comitato per la Didattica valuta il riconoscimento dei crediti in possesso degli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea magistrale.

Art. 14 – Esami presso Università straniere

1.Gli esami sostenuti presso Università straniere, con le quali è vigente una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un programma di mobilità europea Socrates/Erasmus, sono riconosciuti secondo le procedure definite dalle specifiche norme di Ateneo relative all'internazionalizzazione degli studi e alla mobilità studentesca.

2. Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami in Università straniere, nell'ambito di programmi di cui al comma precedente, sono tenuti, prima della partenza, a presentare il piano di studio da svolgere all'estero approvato dal docente promotore dello scambio e convalidato dal Comitato per la Didattica. Al rientro, il Comitato per la Didattica, sentito il Referente unico per l'internazionalizzazione, provvede, previa verifica del programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati dall'Università ospitante, a ratificare la convalida degli esami sostenuti e riconoscere i relativi CFU.

Art. 15 – Esami degli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri possono sostenere esami esclusivamente su corsi d'insegnamento svolti nel semestre che coincide con la loro presenza in sede. A tale periodo e a tale attività devono essere riconducibili eventuali attestati di presenza.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento Didattico è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica e approvato dal Senato Accademico.

2. Il comitato per la Didattica assicura la periodica revisione del presente Regolamento, nei termini previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Per quanto non previsto, si applicano le norme dello Statuto**,** del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento del Dipartimento.